

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE APPLICATE AI LABORATORI ACCREDITATI

Roma, 15-16 novembre 2011

Profili processuali conseguenti ai campionamenti ed alle analisi effettuate dai laboratori (relatore: dott. Ezio Domenico Basso)

PROFILI PROCESSUALI.

- 1) Premessa: costante, assoluto ed imprescindibile rispetto delle norme procedurali stabilite dal c.p.p. nell'espletamento dell'attività di p.g.:
 - a) conseguenza di eventuali errori ed omissioni è la inutilizzabilità nell'instaurando procedimento penale dei risultati acquisiti nel corso dell'attività posta in essere dal personale ispettivo per violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.;
 - b) inevitabilità di una pronuncia di assoluzione nei confronti del responsabile, in quanto, molto spesso, l'unica prova a carico del suddetto è costituita appunto dai risultati degli atti (in particolare, prelievi ed analisi) compiuti dalla p.g.

- 2) Il quadro normativo di riferimento.

Art. 178 c.p.p. (Nullità di ordine generale).

1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:
 - a) le condizioni di capacità del giudice ed il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
 - b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
 - c) *l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato* e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

Art. 179 c.p.p. (Nullità assolute).

1. Sono insanabili e sono rilevate in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'art. 178 comma 1 lett. a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
2. (*omissis*).

Art. 180 c.p.p. (Regime delle altre nullità di ordine generale).

1. Salvo quanto disposto dall'art. 179, le nullità previste dall'art. 178 sono rilevate anche d'ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la

deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Art. 185 c.p.p. (Effetti della dichiarazione di nullità).

1. *La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.*
2. *Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.*
3. *La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.*
4. *La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.*

Art. 191 c.p.p. (Prove illegittimamente acquisite).

1. *Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.*
2. *L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.*

Art. 431 c.p.p. (Fascicolo per il dibattimento).

1. *Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di giorni quindici, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:*
 - a) *(omissis);*
 - b) *i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;*
 - c) *(omissis);*
 - d) *(omissis);*
 - e) *(omissis);*
 - f) *(omissis);*
 - g) *(omissis);*
 - h) *(omissis).*
2. *(omissis).*

Art. 526 c.p.p. (Prove utilizzabili ai fini della deliberazione).

1. *Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.*
2. *(omissis).*

Art. 530 c.p.p. (Sentenza di assoluzione).

1. *Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato*

commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

2. *Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.*
3. *(omissis).*
4. *(omissis).*

Art. 220 disp. att. c.p.p. (Attività ispettive e di vigilanza).

1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.

Art. 223 disp. att. c.p.p. (Analisi di campioni e garanzie per l'interessato).

1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo ove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'art. 230 del codice.
2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato ed al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'art. 230 del codice.
3. *I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisioni di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.*

- 3) L'inquadramento a livello normativo della qualifica di u.p.g. al personale del settore:

a) Art. 57 comma 3 c.p.p., norma di chiusura che pone una duplice serie di limitazioni all'esercizio dei poteri:

– i “limiti del servizio” da intendersi come limiti spaziali e temporali:

a1) limiti spaziali in quanto la qualifica di u.p.g. vale all'interno del territorio di competenza dell'Ufficio a cui si è addetti, nel senso che il tutto il personale addetto di qualsiasi livello non può di propria iniziativa svolgere funzioni di polizia giudiziaria al di fuori del territorio del Servizio di appartenenza, salvo il caso in cui per il completo accertamento di fatti

rientranti nella propria competenza sia necessario svolgere attività anche oltre i confini dell'A.S.L. da cui i medesimi dipendono;

a2) limiti temporali in quanto la qualifica di u.p.g. può essere esercitata legittimamente solo durante l'orario di servizio:

- le "rispettive attribuzioni", in quanto la qualifica può essere legittimamente esercitata solo con riferimento a quelle materie in ordine alle quali specifiche norme di legge o di regolamento attribuiscono la qualifica di u.p.g.;

- a tal proposito, ai fini della legittimità dell'attività di p.g. posta in essere, non rilevano eventuali ripartizioni interne delle competenze attuate sulla base di atti amministrativi;

b) fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 57 comma 3 c.p.p. il personale del settore non ricopre la qualifica di u.p.g., bensì eventualmente quella residua di pubblico ufficiale, con i doveri per tale figura previsti dall'art. 331 c.p.p. (obbligo di denuncia) e la responsabilità penale per la violazione dell'art. 361 c.p. (omessa denuncia di reato).

4) Le peculiarità della procedura di campionamento ed analisi.

• Premessa:

a) vedi "premessa" *sub* 1);

b) estensione ad una fase di rilievo amministrativo e solo eventualmente di rilevanza processuale delle garanzie di difesa previste per gli atti processuali in senso stretto;

c) rapporti con la diversa previsione di cui all'art. 220 disp. att. c.p.p..

• Ambito di applicazione della norma:

a) esclusivamente ai prelievi ed alle successive analisi di campioni di cui non sia prevista la revisione;

- concetto di "non previsione della revisione":

- non solo impossibilità di effettuare analisi di revisione, ma anche impossibilità di effettuare analisi di revisione *nelle medesime condizioni di quelle effettuate in prima istanza;*

b) riferibilità della previsione a diverse tipologie di campioni:

b1) con riferimento ad analisi di campioni per i quali fin dal momento del prelievo è certo che le analisi di revisione non saranno possibili;

b2) con riferimento ad analisi relativi a campioni che in concreto e per motivi contingenti (per es. limitata quantità di prodotto da analizzare) sono da considerarsi irripetibili;

b3) con riferimento ai cosiddetti "alimenti deperibili" (trattasi, peraltro, di adempimento da espletarsi a cura dell'organo che effettua le analisi);

c) adempimenti a carico dell'organo "precedente":

- genericità della formulazione legislativa nell'utilizzo del termine "precedente":

- riferimento sia all'organo che effettua il prelievo che a quello che effettua le analisi sui campioni prelevati;
 - conseguenza: equivalenza dell'avviso dato dall'uno o dall'altro dei due organi sopra indicati;
 - contenuto e modalità di formulazione dell'avviso:
 - indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove verranno effettuate le analisi;
 - possibilità di formulazione dell'avviso anche in forma orale:
 - **N.B.:** non equivocare sulla forma orale dell'avviso e sulla prova scritta dell'avvenuto avviso orale;
 - preferenza, come avviene normalmente nella prassi, dell'indicazione dei dati di cui sopra direttamente in calce al verbale di prelievo dei campioni sottoscritto dall'"interessato" (vedi *infra* sulla nozione di interessato);
 - utilizzo di modalità alternative (senza vincolo di forma e/o di strumenti, ma con attenzione a quanto detto sopra) se ciò non risulta possibile, ponendo particolare cura nello stabilire se l'avviso verrà dato dall'organo che ha effettuato il prelievo o da quello che effettuerà le analisi;
 - indicazioni di tali modalità e dell'avvertenza che l'avviso verrà dato successivamente nel verbale di prelievo;
- d) individuazione della figura dell'"interessato":
- formulazione volutamente generica della nozione, stante il momento del tutto preliminare ed eventuale rispetto alla successiva instaurazione di un procedimento penale;
 - non necessaria coincidenza con la nozione di "persona sottoposta alle indagini" ai sensi del c.p.p.;
 - mera non coincidenza con il semplice "delegato ad assistere alle operazioni di analisi designato dalla ditta" (o formule analoghe);
 - necessità di precisare nel verbale di prelievo, qualora l'avviso venga inserito in calce al medesimo e che questo sia consegnato al "delegato", che questi si incarica di consegnarlo all'effettivo interessato;
 - opportunità, per evitare eccezioni in sede dibattimentale, di "ribadire" l'avviso con altre forme (telefonata, fax ,ecc.) al diretto interessato;
 - sostanziale coincidenza con il "legale rappresentante" della ditta alla quale il prelievo viene effettuato, anche se, poi, in concreto tale persona non risulterà essere l'effettivo responsabile, per es. a causa dell'esistenza di deleghe specifiche in materia in ambito societario di cui l'u.p.g. che effettua il prelievo non sia a conoscenza;
 - necessità di formulare distinti avvisi con riferimento a tutti coloro che, nel momento in cui il prelievo dei campioni viene effettuato e con i limitati poteri di indagine a disposizione, già possono qualificarsi come interessati;
- e) non necessità della presenza dell'interessato o di un suo delegato per l'effettuazione delle analisi.